



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2015

TESTI APPROVATI

nella seduta di

giovedì
17 aprile 2014



P7_TA-PROV(2014)04-17

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 531.387

IT

Unita nella diversità

IT

ESTRATTO

P7_TA-PROV(2014)0451

Violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0404),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0089/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 83.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ *GU C 67 del 6.3.2014, pag. 83.*

² *Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014.*

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) sono una questione di ordine pubblico e ***occorrerebbe*** provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l'Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta.
- (2) L'applicazione a livello pubblico di queste disposizioni del trattato è garantita dalla Commissione in virtù dei poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea¹ . ***Gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono diventati gli articoli 101 e 102 del TFUE e restano sostanzialmente identici.*** Provvedono all'applicazione a livello pubblico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono adottare le decisioni elencate all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003². ***In conformità a tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE quali autorità pubbliche competenti e all'espletamento delle varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza in detto regolamento.***

¹ ***Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).***

² ***GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del TFUE. In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche.***

- (3) Gli articoli 101 e 102 del **TFUE** producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono applicare. I giudici nazionali hanno quindi un ruolo di uguale importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza (applicazione a livello privato). Essi tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle vittime delle violazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102 del **TFUE**, ed in particolare per realizzare l'effetto utile dei divieti da essi previsti, è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi a giudici nazionali per i danni subiti a causa di una violazione di tali disposizioni. Questo diritto al risarcimento previsto dall'Unione si applica anche alle violazioni degli articoli 101 e 102 **del TFUE** commesse da imprese pubbliche o da imprese a cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106 del **TFUE**.

- (4) Il diritto ■ al risarcimento del danno *previsto dalla legislazione dell'Unione per le violazioni del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione* richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come previsto all'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹ (*la Carta*) e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (*TUE*). *Gli Stati membri dovrebbero assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.*
- (5) *Le azioni per il risarcimento del danno sono solo uno degli elementi che assicurano un sistema efficace di applicazione a livello privato per le violazioni del diritto della concorrenza e sono integrate da vie alternative di ricorso, come forme consensuali di risoluzione delle controversie o decisioni di applicazione a livello pubblico volte ad incentivare le parti a riconoscere il risarcimento.*
- (6) Per garantire *efficaci azioni di applicazione* ■ a livello privato *a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblico da parte delle autorità garanti della concorrenza, entrambi gli strumenti devono interagire per assicurare la massima efficacia* delle regole di concorrenza. È necessario regolamentare, *in maniera coerente*, il modo in cui coordinare queste due forme, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell'Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

- (7) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del **TFUE**, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esistono grosse differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Tali differenze causano incertezza quanto alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal **TFUE**, e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i soggetti danneggiati spesso scelgono il foro del loro Stato membro di stabilimento per presentare la domanda di risarcimento del danno, le discrepanze fra le norme nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno e possono incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano tali soggetti così come le imprese autrici della violazione.
- (8) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di violazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito *dalla legislazione dell'Unione* può portare ad un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del **TFUE** e può disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. **Pertanto, poiché** le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono quindi incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno, **è opportuno fondare la presente direttiva sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 del TFUE.**

- (9) È pertanto necessario, *tenuto conto che le violazioni su vasta scala del diritto della concorrenza presentano spesso un elemento transfrontaliero*, garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e migliorare le condizioni alle quali i consumatori possono esercitare i diritti loro derivanti dal mercato interno. È inoltre opportuno aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'*Unione* e, quando applicato parallelamente a queste ultime, del diritto della concorrenza nazionale. Un ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza.

- (10) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 "[q]uando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101, paragrafo 1,] del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101] del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102] del trattato, esse applicano anche l'articolo [102] del trattato." Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e nell'ottica di una maggiore certezza del diritto e di condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, è opportuno che il campo d'applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale quando applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Applicare norme divergenti in materia di responsabilità civile per le violazioni degli articoli 101 e 102 del *TFUE* e per violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che devono essere applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione nuocerebbe altrimenti alla posizione degli attori nello stesso caso e all'ambito delle loro richieste, e costituirebbe un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. ***Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale che non incidono sul commercio tra Stati membri ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE.***

- (11) In mancanza di una legislazione dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. ***Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza.*** Tutte le norme nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione degli articoli 101 o 102 del ***TFUE***, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva come la nozione di nesso causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non ***dovrebbero*** essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dal ***TFUE***, e che non ***dovrebbero*** essere formulate o applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. ***Qualora gli Stati membri, nella loro legislazione nazionale stabiliscano condizioni diverse per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni per quanto esse siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva.***

- (12) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall'Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (*damnum emergens*), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o *lucrum cessans*), ***più gli interessi, e questo indipendentemente dal fatto che le norme nazionali definiscano tali categorie distintamente o in combinazione. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del tempo trascorso, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo risarcimento*** ■ , ***ferma restando la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma della legislazione nazionale. Ciò indipendentemente dal fatto che il tempo trascorso sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una componente essenziale del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati membri stabilire le norme da applicare a tal fine.***

Il diritto a risarcimento è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e pubbliche autorità - a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato.

Fatto salvo il risarcimento del danno da perdita di possibilità, il pieno risarcimento a norma della presente direttiva non dovrebbe comportare un risarcimento eccessivo, sia esso a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura.

- (13) Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti ed accessibili all'attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all'inizio di un'azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l'esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal ***TFUE***.

(14) La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. È opportuno garantire agli **attori** il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, per loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte **degli attori**. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, **comprese le pubbliche autorità**. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. *Allorquando i giudici nazionali ingiungono ad una pubblica autorità di divulgare le prove, si applicano i principi di cooperazione giuridica e amministrativa a norma della legislazione nazionale o dell'Unione.*

La presente direttiva non ha effetti sulla possibilità o sulle condizioni previste dalla legislazione nazionale ai fini di possibili impugnazioni da poter proporre contro ingiunzioni di divulgazione.

- (15) *Su richiesta di una parte, il giudice dovrebbe poter ingiungere la divulgazione di specifici elementi di prova o di categorie di prove, esercitando un rigoroso controllo in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che un'ingiunzione di divulgazione può essere emessa solo quando un attore ha reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di aver subito un danno causato dal convenuto. Allorquando una richiesta è intesa ad ottenere una categoria di prove, quest'ultima dovrebbe essere individuata attraverso caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l'oggetto o il contenuto dei documenti, l'epoca della loro redazione o altri criteri, purché la prova appartenente alla categoria sia pertinente ai sensi della presente direttiva. Le categorie dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili.*

- (16) Qualora il giudice **nazionale** chieda che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio **■** ¹.
- (17) Se le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea di principio essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di **revisionare parti sensibili di un documento, condurre audizioni a porte chiuse**, la limitazione del numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove, e il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non dovrebbero impedire, **tuttavia**, l'esercizio del diritto al risarcimento **■**.
- (18) L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del **TFUE** da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda **■** la divulgazione delle prove **incluse nel fascicolo di** un'autorità garante della concorrenza. È opportuno che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante della concorrenza. **La presente direttiva non contempla la divulgazione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e la corrispondenza fra tali autorità.**

¹ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(19) Il regolamento n. 1049/2001 disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni. Tale diritto è nondimeno assoggettato a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato.

Ne deriva che il regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 di tale regolamento è fondato su una ponderazione degli interessi che si oppongono in una data situazione, ovvero, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall'altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate tali norme e pratiche previste dal regolamento n. 1049/2001.

(20) Al fine di garantire la tutela effettiva del diritto al risarcimento di cui gode l'attore, non è necessario che quest'ultimo sia portato a conoscenza di ogni documento relativo ad un procedimento avviato in virtù degli articoli 101 o 102 del TFUE a motivo del fatto che intende promuovere un'azione di risarcimento del danno, essendo altamente improbabile che quest'azione debba essere basata su tutte le prove comprese nel fascicolo relativo a detto procedimento.

(21) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe altresì essere valutata attentamente quando la divulgazione delle prove rischia di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'acquisizione arbitraria di informazioni, ossia della ricerca indeterminata di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le parti del procedimento.

La richiesta di divulgazione non dovrebbe quindi essere considerata proporzionata quando riguarda una trasmissione generale dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso, o di documenti presentati da una parte nel contesto di un certo caso. Richieste di queste tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero inoltre compatibili con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile precisa e circoscritta le prove o categorie di prova.

- (22) *La presente direttiva non pregiudica il diritto del giudice di considerare, a norma della legislazione nazionale o dell'Unione, l'interesse di un'effettiva applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza allorquando ingiunge la divulgazione di qualsiasi tipo di prova, tranne le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione.*
- (23) Una deroga alla divulgazione dovrebbe inoltre applicarsi a qualsiasi misura di divulgazione che interferisca in modo indebito con un'indagine in corso da parte di un'autorità garante della concorrenza in merito ad una violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Le informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione **e trasmesse alle parti** (come una comunicazione degli addebiti), oppure **preparate** da una parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità garante della concorrenza, **le deposizioni testimoniali**) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia ■ chiuso il procedimento, **ad esempio adottando una decisione a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o a norma del capitolo III dello stesso regolamento, ad eccezione delle decisioni che dispongono misure cautelari.**

(24) *I programmi di trattamento favorevole e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell'Unione, poiché contribuiscono ad individuare, perseguire efficacemente e sanzionare le violazioni più gravi di tali norme. Inoltre, poiché molte decisioni delle autorità garanti della concorrenza nelle cause riguardanti cartelli si basano su richieste di trattamento favorevole e le azioni per il risarcimento del danno nelle cause riguardanti cartelli sono in genere azioni di applicazione, i programmi di trattamento favorevole sono di pari importanza per efficaci azioni per il risarcimento del danno nelle cause riguardanti cartelli. Le imprese potrebbero essere dissuase dal collaborare in questo contesto se fossero divulgate dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti, come dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione presentate soltanto ai fini di siffatta collaborazione. Tale divulgazione comporta il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale amministrativo a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle applicate ai coautori della violazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o proposte di transazione, è opportuno che siffatti documenti siano esclusi dalla divulgazione delle prove. La deroga alla divulgazione dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole o di una proposta di transazione contenute in altri documenti. Le limitazioni fissate quanto alla divulgazione delle prove non dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente alle vigenti norme dell'Unione o nazionali. Per assicurare che questa deroga totale alla divulgazione non interferisca in modo indebito con il diritto a risarcimento dei soggetti danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione volontarie e autoincriminanti.*

Le norme in materia di accesso ad altri documenti di cui alla presente direttiva garantiscono che le vittime dispongano ancora di altre possibilità sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie alla preparazione delle loro azioni per il risarcimento del danno. I giudici nazionali dovrebbero avere la possibilità, su richiesta dell'attore, di accedere a documenti per i quali è invocata la deroga al fine di garantire con riguardo ad ogni altro documento che il relativo contenuto non vada oltre le definizioni di dichiarazione di un'impresa legata a un programma di trattamento favorevole e di proposta di transazione previste dalla presente direttiva. Qualsiasi contenuto che vada oltre tali definizioni dovrebbe essere divulgabile alle pertinenti condizioni.

- (25) I giudici nazionali dovrebbero poter ingiungere *in qualsiasi momento*, nel contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità garante della concorrenza ("informazioni preesistenti").
- (26) *La divulgazione delle prove dovrebbe essere ingiunta da un'autorità garante della concorrenza soltanto allorquando esse non possano essere ragionevolmente ottenute da un'altra parte o da terzi.*

(27) *A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 o 102 del trattato. Al fine di preservare il contributo apportato dall'applicazione a livello pubblico all'attuazione degli articoli 101 e 102 del trattato, le autorità garanti della concorrenza dovrebbero poter ugualmente presentare, agendo d'ufficio, le proprie osservazioni a un giudice nazionale ai fini della valutazione relativa alla proporzionalità della divulgazione delle prove incluse nel suo fascicolo, alla luce dell'impatto che una tale divulgazione produrrebbe sull'efficacia dell'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sistema che preveda che un'autorità garante della concorrenza sia informata delle richieste di divulgazione delle informazioni qualora la persona che richiede la divulgazione o la persona che deve effettuare la divulgazione sia coinvolta nell'indagine della suddetta autorità relativa alla presunta violazione, fatte salve le norme nazionali sul procedimento senza contraddittorio.*

- (28) Ogni persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza ■ può usare tali prove ai fini di un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti ed obblighi, anche attraverso il rilevamento della sua domanda. Nel caso in cui le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un gruppo societario equivalente a una sola impresa ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del **TFUE**, l'uso di tali prove è consentito anche alle altre entità giuridiche rientranti nella stessa impresa.
- (29) L'uso di cui al precedente considerando non può tuttavia ostacolare indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante. Le limitazioni alla divulgazione di documenti di cui ai considerando 23 e 24 **ottenuti** solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza ***dovrebbero essere ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o essere altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire il pieno effetto dei limiti nell'uso delle prove ai sensi di tale disposizione.*** Le prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza ■ non dovrebbero inoltre diventare oggetto di scambio. È quindi opportuno che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o giuridica ***cui è stato accordato l'accesso*** e ai suoi successori legali, come indicato nel considerando precedente. Questa limitazione, tuttavia, non impedisce a un giudice nazionale di ingiungere la divulgazione di tali prove alle condizioni previste nella presente direttiva.

- (30) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici **nazionali** dovrebbero poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio di conclusioni sfavorevoli nel procedimento avviato per richiedere il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l'inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l'utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione.

Analogamente, è opportuno prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza ■ .

(31) *L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda gli effetti delle decisioni definitive relative a una violazione sulle successive azioni per il risarcimento del danno. Tali decisioni sono adottate unicamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l'autorità nazionale garante della concorrenza della propria competenza tramite l'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'Unione fornendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza orientamenti a livello bilaterale e nel quadro della rete europea della concorrenza.*

Onde migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione delle disposizioni del trattato, aumentare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, *la constatazione di una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. L'effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della violazione come pure il suo ambito di applicazione materiale, personale, temporale e territoriale quale accertato dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione.* Lo stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in cui si è accertata una violazione di disposizioni del diritto della concorrenza nazionale in casi in cui le norme del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione sono applicate nello stesso caso e in parallelo. Tale effetto delle decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai giudici del ricorso che accertano una violazione delle norme in materia di concorrenza ■ lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 267 del trattato.

Qualora un'azione per il risarcimento del danno sia intentata in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso che hanno constatato la violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato a cui si riferisce l'azione, tale constatazione formulata in una decisione definitiva dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso dovrebbe potere essere presentata dinanzi a un giudice nazionale almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e può, se del caso, essere valutata insieme ad altri elementi presentati dalle parti.

- (32) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, *dovrebbe essere conservata* la possibilità di intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione. *Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell'identità dell'autore della violazione che ha causato tale danno. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti generalmente applicabili, purché la durata di tali termini di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento.*

- (33) Per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza (come nel caso di un cartello), è opportuno prevedere che gli autori congiunti della violazione siano considerati responsabili in solido per tutto il danno causato dal loro comportamento illecito. Se **uno degli autori** della violazione ha pagato più della parte che gli spetta, è auspicabile prevedere il diritto di ottenere un contributo da regolare fra i coautori della violazione. La determinazione di tale parte corrispondente alla responsabilità relativa di un dato autore della violazione, e i criteri rilevanti quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, rientrano nel diritto nazionale applicabile fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza.
- (34) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle violazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che proteggano da un'esposizione ingiustificata alle domande di risarcimento le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole, tenendo presente che per il beneficiario dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano una violazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità, **rendendolo possibile bersaglio preferenziale di contenziosi**. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori **dell'autore** della violazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra **gli autori della violazione**. Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento **dagli altri autori della violazione**.

- (29) Il danno *nella forma di un danno emergente* può risultare dalla differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato pagato in assenza della violazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno emergente trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno trasferito non costituisce più un danno per il quale tale parte debba essere risarcita. È pertanto opportuno, in linea di principio, permettere all'autore di una violazione di invocare l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorrerebbe prevedere disposizioni che stabiliscano che *l'autore della violazione*, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo. *Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l'autore della violazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi.*
- (35) *Nei casi in cui il trasferimento ha dato luogo ad una riduzione delle vendite e quindi ad un danno nella forma di un lucro cessante, dovrebbe restare impregiudicato il diritto a chiedere un risarcimento di siffatto lucro cessante.*

I

(36) *A seconda delle condizioni in cui operano le imprese, può essere prassi commerciale trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento. I*

consumatori o le imprese sui quali è stato *così* trasferito il danno emergente subiscono il danno derivante dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il danno dovrebbe essere rimborsato *dall'autore* della violazione: può essere tuttavia particolarmente difficile provarne la portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da tale soggetto. Quando l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo da attribuire dipendono dal fatto che il sovrapprezzo pagato dall'acquirente diretto dell'*autore* della violazione sia stato trasferito o meno sull'acquirente indiretto, e in che misura, è quindi opportuno stabilire che si ritiene che l'acquirente indiretto abbia fornito le prove di tale trasferimento del sovrapprezzo dall'acquirente diretto al suo livello se è in grado di dimostrare *prima facie* che tale trasferimento è avvenuto, *a meno che l'autore della violazione non sia in grado di dimostrare in modo credibile e adeguato al giudice che il danno emergente non è stato trasferito o non è stato trasferito interamente sull'acquirente indiretto*. È inoltre opportuno definire a quali condizioni si ritiene che l'acquirente indiretto abbia fornito tali prove *prima facie*. Per quanto riguarda la quantificazione di tale trasferimento, il giudice nazionale dovrebbe avere la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo sia stata trasferita al livello degli acquirenti indiretti nella controversia di cui è investito.

(37) *La Commissione dovrebbe emettere linee guida chiare, semplici ed esaustive per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sugli acquirenti indiretti.*

- (38) Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri danni, per i clienti **degli autori** della violazione. La violazione può anche riguardare le forniture **all'autore** della violazione (ad es. nel caso di un cartello fra acquirenti). **In siffatti casi, il danno emergente potrebbe derivare da un prezzo inferiore pagato dagli autori della violazione ai loro fornitori. La** presente direttiva e in particolare le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo dovrebbero applicarsi di conseguenza.
- (39) Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti che hanno acquistato beni o servizi dall'**autore** della violazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena di approvvigionamento. Onde incoraggiare la coerenza tra decisioni giudiziarie risultanti da tali procedimenti connessi ed evitare pertanto che il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione non venga risarcito interamente o che all'**autore** della violazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, **il giudice nazionale dovrebbe avere la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata subita dagli acquirenti diretti o indiretti nella controversia di cui è investito. In tale contesto,** i giudici nazionali dovrebbero **poter** tenere nella dovuta considerazione, **tramite i mezzi procedurali o sostanziali previsti dal** diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, eventuali azioni connesse e le relative decisioni, in particolare qualora venga comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. **I giudici nazionali dovrebbero disporre di adeguati mezzi procedurali, come il cumulo delle azioni, per garantire che il risarcimento per il danno emergente versato ad un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo causato a tale livello. Detti mezzi dovrebbero essere disponibili anche nei casi transfrontalieri.**

Ciò non dovrebbe compromettere né i diritti fondamentali alla difesa, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per coloro che non erano parti in questo procedimento giudiziario, ***né le norme in materia di valore probatorio delle decisioni adottate in quel determinato contesto***. Le azioni di questo tipo pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi possono essere considerate connesse ai sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1215/2012 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***¹. Ai sensi di tale disposizione, il giudice nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza. ***La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi della suddetta disposizione.***

- (40) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. È spesso molto costosa e gli ***attori*** possono incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce ***l'efficacia delle domande di risarcimento.***

¹ ***Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 78).***

(41) In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro ***stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri*** e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l'***attore*** deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento sancito dall'Unione (principio di efficacia). È opportuno a tale proposito tenere conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire ai giudici nazionali il potere di valutare il danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. ***Gli Stati nazionali dovrebbero assicurare che, su richiesta, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano fornire orientamenti quantitativi. Per garantire coerenza e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti generali a livello di Unione.***

- (42) *Per rimediare all'asimmetria delle informazioni e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi effettivamente un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, ciò significa che il cartello può aver determinato un aumento dei prezzi o può aver impedito un loro calo che si sarebbe invece verificato in assenza della violazione. Tale presunzione non deve riguardare l'effettivo ammontare del danno. L'autore della violazione dovrebbe avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria delle informazioni e rende più difficile per l'attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito.*
- (43) *È auspicabile pervenire ad una transazione "definitiva" per i convenuti al fine di ridurre le incertezze per gli autori della violazione e i soggetti danneggiati. Pertanto, essi dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le transazioni stragiudiziali (**comprese quelle in cui un giudice può dichiarare vincolante una transazione**), l'arbitrato ■, la mediazione o la conciliazione. Per quanto possibile, la composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare quanti più soggetti danneggiati possibili e quanti più possibili **autori** di violazioni. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia.*
- (44) I termini di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non lasciare ai soggetti danneggiati e **agli autori** della violazione tempo sufficiente per giungere a un accordo sul risarcimento da corrispondere. Per dare a entrambe le parti una reale occasione di procedere a una composizione consensuale delle controversie prima di intentare un'azione dinanzi al giudice nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata della procedura di composizione consensuale.

- (45) Inoltre, quando le parti decidono di ricorrere alla composizione consensuale delle controversie dopo aver intentato un'azione davanti al giudice nazionale per la stessa domanda, tale giudice *dovrebbe poter* sospendere il procedimento pendente per la durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se sospendere il procedimento, il giudice nazionale dovrebbe tenere conto dell'interesse che presenta una procedura rapida.
- (46) Per incoraggiare le transazioni consensuali, **un autore** di una violazione che paga un risarcimento a seguito di una composizione consensuale non deve ritrovarsi in una situazione peggiore, rispetto ai coautori della violazione, di quella in cui si troverebbe se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere se l'autore di una violazione e parte di una transazione, anche dopo una composizione consensuale, continuasse ad essere responsabile in solido per il danno causato dalla violazione. In linea di principio, l'autore di una violazione che partecipa a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto al pagamento del contributo ai coautori della violazione che non sono parti della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del non-contributo è che la parte del danno causata dall'autore della violazione che opta per la transazione deve essere dedotta dall'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato, *indipendentemente dal fatto che l'ammontare della transazione sia pari o differente dalla relativa parte del danno che il coautore della violazione partecipante alla transazione ha cagionato al soggetto danneggiato partecipante alla transazione*. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra *gli autori della violazione*. Senza una tale riduzione, gli autori della violazione non partecipanti alla transazione sarebbero indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parte. **A titolo eccezionale, al fine di garantire il diritto al pieno risarcimento, il coautore della violazione partecipante alla transazione dovrà comunque pagare i danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato che partecipa alla transazione, di ottenere il** ■ **risarcimento per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento, ossia l'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato partecipante alla transazione diminuito della parte, imputabile al coautore della violazione partecipante alla transazione, del danno cagionato dalla violazione al soggetto danneggiato partecipante alla transazione, a meno che ciò non sia espressamente escluso in base alla transazione consensuale.**

- (47) *È opportuno evitare che, con la corresponsione di un contributo a coautori della violazione non partecipanti alla transazione per danni da essi pagati a soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione, venga pagato dai coautori della violazione partecipanti alla transazione un importo totale di risarcimento superiore alla loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione. Pertanto, quando i coautori di una violazione partecipanti a una transazione vengono invitati a contribuire al risarcimento pagato successivamente dai coautori della violazione **non partecipanti alla transazione**, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione il risarcimento già versato a titolo della transazione consensuale, tenendo conto del fatto che non tutti i coautori della violazione sono necessariamente coinvolti allo stesso grado nell'insieme della violazione, dal punto di vista materiale, temporale e geografico.*
- (48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta.

- (49) *Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire norme relative alle azioni per il risarcimento del danno ■ a seguito di violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione al fine di garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 del **TFUE** e ■ il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, ■ non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di efficacia e coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 del **TFUE**, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del **TUE**. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (50) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi■ , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (51) *È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione della direttiva

1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza ***da parte di un'impresa o un'associazione di imprese***, possa esercitare in maniera efficace il diritto ***di chiedere a tale impresa o associazione*** il pieno risarcimento di tale danno. Stabilisce inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione europea.
2. La presente direttiva stabilisce inoltre norme che disciplinano il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Articolo 2

Diritto a un pieno risarcimento

1. ***Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che*** abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza **■** ***possa chiedere ed ottenere*** il pieno risarcimento per tale danno.
2. Pieno risarcimento significa ripristinare, per ***una persona che*** abbia subito un danno, la situazione in cui si sarebbe ***trovata*** se la violazione non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il ***diritto a*** risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, ***con l'aggiunta del*** pagamento di interessi.
3. ***Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non comporta un risarcimento eccessivo, sia esso a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura.***

■

Articolo 3

Principi di efficacia e di equivalenza

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative ***all'esercizio del diritto di chiedere il*** risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo ***da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del*** diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza (***principio di efficacia***). Le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del ***TFUE*** non sono meno favorevoli, per i ***presunti*** soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili ***per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale (principio di equivalenza)***.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "violazione del diritto della concorrenza": una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del ***TFUE*** o del diritto della concorrenza nazionale ■ ;
- (2) "diritto della concorrenza nazionale": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del ***TFUE*** e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, ***escluse le leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese***;

- (3) *"autore della violazione": l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;*
- (4) "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui **■** una domanda di risarcimento del danno *è proposta dinanzi a* un giudice nazionale *da un presunto soggetto danneggiato, da* una persona che agisce per conto di uno o più *presunti* soggetti danneggiati, qualora il diritto *dell'Unione o* nazionale preveda questa possibilità **■**, *o da una persona fisica o giuridica che gli è succeduta nei diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda;*
- (5) "domanda di risarcimento del danno": domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
- (6) "soggetto danneggiato": chiunque *abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;*
- (7) "autorità nazionale garante della concorrenza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato;

- (8) "autorità garante della concorrenza": la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza;
- (9) "giudice nazionale" ■ : un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 del trattato;
- (10) "giudice del ricorso": organo giurisdizionale nazionale che ha la facoltà, *in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari*, di rivedere le decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza *o decisioni giudiziarie in tale materia, indipendentemente dal fatto che tale organo giurisdizionale abbia* la facoltà di constatare una violazione *del diritto della concorrenza*;
- (11) "decisione relativa ad una violazione": decisione di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
- (12) "decisione definitiva relativa ad una violazione": decisione relativa ad una violazione ■ che *non può o non può essere impugnata con mezzi ordinari*;
- (13) "prove": *tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate*;

- (14) "cartello": intesa ■ o pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato ■ o ad influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, *tra l'altro*, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, *anche in relazione a diritti di proprietà intellettuale*, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni ■ o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;
- (15) "programma di trattamento favorevole": programma *correlato all'applicazione dell'articolo 101 del TFUE o disposizione corrispondente del diritto nazionale* in base a cui un partecipante ad un'intesa segreta, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente gli elementi di sua conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, *per decisione o sospensione del procedimento*, l'immunità dalle ammende irrogate al cartello o una loro riduzione;

- (16) "dichiarazione ■ legata a un programma di trattamento favorevole": dichiarazione orale o scritta, *o registrazione di una tale dichiarazione*, presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa *o di una persona fisica* ad un'autorità garante della concorrenza, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona *fisica* in merito a un cartello ■ e al ruolo svolto al suo interno, redatta specificamente per essere presentata all'autorità allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole relativo all'applicazione dell'articolo 101 del *TFUE* o della disposizione corrispondente del diritto nazionale; non comprende informazioni *preesistenti*;
- (17) "*informazioni preesistenti*": *prove* esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza ■, *a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza*;
- (18) "proposta di transazione": dichiarazione *volontaria* ■ da parte o per conto di un'impresa ad un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce *o rinuncia a contestare* la sua partecipazione ad una violazione *del diritto della concorrenza* e la propria responsabilità in detta violazione, redatta specificamente *per consentire* all'autorità di applicare una procedura *semplificata o* accelerata;

- (19) *"beneficiario dell'immunità": impresa o persona fisica che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;*
- (20) "sovrapprezzo": *la* differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;
- (21) *"composizione consensuale delle controversie": meccanismo che consente una risoluzione stragiudiziale di una controversia riguardante il risarcimento di un danno;*
- (22) "transazione consensuale": un accordo *raggiunto tramite* una composizione consensuale delle controversie;
- (23) *"acquirente diretto": persona fisica o giuridica che ha acquistato beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza direttamente da un autore della violazione;*
- (24) *"acquirente indiretto": persona fisica o giuridica che ha acquistato beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi derivanti da tali beni o servizi o contenenti tali beni o servizi, non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo.*

CAPO II

DIVULGAZIONE DELLE PROVE

Articolo 5

Divulgazione delle prove

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***nei procedimenti relativi ad un'azione per il risarcimento del danno nell'Unione, su richiesta di*** un attore ***che*** abbia presentato ***una giustificazione motivata comprendente*** fatti e prove ragionevolmente disponibili che ***siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali*** possano ingiungere al convenuto o a terzi la divulgazione delle ***pertinenti prove di cui abbiano il controllo***, fatte salve le condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici possano anche ingiungere all'attore o a un terzo la divulgazione delle prove su richiesta del convenuto.

Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali ***possano ingiungere*** la divulgazione di ■ determinati elementi di ■ ***prova o pertinenti*** categorie di ■ prove ***definiti*** nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili ***nella giustificazione motivata***.

3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare:
- a) *esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano supportati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove;*
 - b) *esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca indeterminata di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le parti del procedimento;*
 - c) *valutano se le prove da divulgare contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità di protezione di tali informazioni riservate* ■ .
4. *L'interesse delle imprese ad evitare azioni per il risarcimento del danno in seguito ad una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela.*

5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano *della facoltà di ingiungere la divulgazione delle prove che contengono* informazioni riservate *ove le ritengano pertinenti ai fini delle* azioni per il risarcimento del danno. *Gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ingiungono la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.*
6. Gli Stati membri *provvedono affinché i giudici nazionali garantiscano appieno la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti prevista dal diritto dell'Unione o nazionale allorquando ingiungono la divulgazione delle prove.*
7. Gli Stati membri provvedono affinché **■** *le persone cui è chiesta la divulgazione abbiano la possibilità di essere sentite prima che il giudice nazionale ingiunga la divulgazione a norma del presente articolo.*
8. Fermi restando *i paragrafi 4 e 7 e l'articolo 6*, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove.

■ *Divulgazione delle prove **incluse nel** fascicolo di un'autorità garante della concorrenza*

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, allorquando i giudici nazionali ingiungono la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, si applichino, oltre all'articolo 5, le seguenti disposizioni.***
2. ***Il presente capo non pregiudica le norme e pratiche in materia di accesso del pubblico ai documenti previste dal regolamento n. 1049/2001.***
3. ***Il presente capo non pregiudica le norme e pratiche previste dalla legislazione dell'Unione o nazionale sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza fra siffatte autorità.***
4. ***Nel valutare la proporzionalità di un'ingiunzione di divulgazione di informazioni in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i giudici nazionali considerano:***
 - a) ***se la richiesta sia stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati ad un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità, piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza;***

- b) se la richiesta di divulgazione sia connessa ad un'azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi ad un giudice nazionale; e*
 - c) con riferimento ai paragrafi 5 e 10, o su richiesta di un'autorità garante della concorrenza ai sensi del paragrafo 11, se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza.*
- 5.** *I giudici nazionali possono ingiungere la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo:*
 - a) informazioni preparate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza;*
 - b) informazioni che le autorità garanti della concorrenza hanno preparato e trasmesso alle parti nel corso del suo procedimento;*
 - c) proposte di transazione ritirate.*
- 6.** Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ingiungere a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) dichiarazioni di imprese legate a un programma di trattamento favorevole; e*
 - b) proposte di transazione.*

7. *Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda ai documenti indicati nel precedente paragrafo al solo scopo di garantire che il loro contenuto risponda alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 16 e 18. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere solo l'assistenza della competente autorità garante della concorrenza. Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti. In ogni caso, il giudice non concede l'accesso a tali documenti ad altre parti o a terzi.*
8. *Se il paragrafo 6 del presente articolo si applica solo ad alcune parti dei documenti richiesti, le parti restanti dei documenti sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla divulgazione previste dal presente articolo.*
9. *La divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui al **■** presente articolo può essere ingiunta in ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo il presente articolo.*
10. *Gli Stati membri provvedono affinché il giudice nazionale possa chiedere la divulgazione delle prove all'autorità garante della concorrenza qualora una parte o un terzo non sia in grado o non possa ragionevolmente fornire le prove richieste.*
11. *Nella misura in cui un'autorità garante della concorrenza è disposta a fornire il proprio parere sulla proporzionalità della richiesta di divulgazione, essa, agendo d'ufficio, può sottoporre osservazioni al giudice nazionale cui è presentata la richiesta di un'ingiunzione di divulgazione.*

Articolo 7

Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, ***siano ritenute inammissibili*** nelle azioni per il risarcimento del danno ***o altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire il pieno effetto dei limiti nell'uso delle prove ai sensi di tale disposizione.***
2. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 5, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, ***siano ritenute inammissibili*** nelle azioni per il risarcimento del danno ***o altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire il pieno effetto dei limiti nell'uso delle prove ai sensi di tale disposizione*** finché l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento ***adottando una decisione o in altro modo.***
3. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza ***e che non rientrano nell'ambito di applicazione*** dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda.

Articolo 8

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano applicare ***effettivamente*** sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di:
 - a) mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ingiunzione di divulgazione di un giudice ***nazionale***;
 - b) distruzione di prove pertinenti **■** ;
■
 - c) mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine di un giudice ***nazionale*** a tutela di informazioni riservate; o
 - d) ***violazione dei limiti nell'uso delle*** prove previsti nel presente capo **■** .
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere imposte dai giudici nazionali siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte dell'azione per il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative, quali presupporre che la questione sia stata comprovata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese.

CAPO III
EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI PRESCRIZIONE E
RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Articolo 9

Effetto delle decisioni nazionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali*** ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del diritto della concorrenza nazionale ■ . ***La presente disposizione*** lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 267 del trattato.
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 emessa in un altro Stato membro possa, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altri elementi presentati dalle parti.***

Articolo 10

Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno conformemente al presente articolo. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine ■ è interrotto o sospeso.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che *la violazione sia cessata e prima che l'attore* sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che *sia a* conoscenza:
 - a) del comportamento ■ *e del fatto che costituisce* una violazione del diritto della concorrenza;
 - b) del fatto che la violazione *del diritto della concorrenza* gli ha causato un danno;
 - c) dell'identità *dell'impresa autrice della violazione*.
-
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso *o, a seconda della legislazione nazionale, interrotto* se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto alla violazione *del diritto della concorrenza* cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto un anno dopo che la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o il procedimento si è chiuso in altro modo.

Articolo 11

Responsabilità in solido

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza con un comportamento congiunto siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione ***del diritto della concorrenza***: ciascuna ***di tali*** imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente indennizzato.
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 2, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una piccola o media impresa quale definita nella raccomandazione C(2003)1422 della Commissione l'impresa in questione sia responsabile solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti se:***
 - a) ***la sua quota nel mercato interessato era inferiore al 5% in qualsiasi momento durante la violazione; e***
 - b) ***l'applicazione delle normali regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pericolo irreparabile per la sua vitalità economica e la totale perdita di valore delle sue attività.***

Tale deroga alla responsabilità solidale della piccola o media impresa non si applica se la stessa:

 - i) ***ha diretto la commissione della violazione o costretto altre imprese a parteciparvi;***
o
 - ii) ***risulta aver commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.***

3. ***In deroga al paragrafo 1***, gli Stati membri provvedono affinché ***i beneficiari dell'immunità siano responsabili in solido:***
- a) nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti ■ ; e
 - b) ***nei confronti di altri*** soggetti danneggiati ***solo qualora questi non possano*** ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Gli Stati membri provvedono affinché nei suddetti casi il termine di prescrizione sia ragionevole e sufficiente per consentire ai soggetti danneggiati di intentare tali azioni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché un'impresa autrice di una violazione possa recuperare da ogni altra impresa autrice della violazione un contributo il cui importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione ***del diritto della concorrenza***. L'importo del contributo di un'impresa che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole non supera l'importo del danno che essa ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui la violazione ***del diritto della concorrenza*** abbia causato un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o indiretti dell'impresa autrice della violazione, l'importo del contributo del beneficiario dell'immunità sia determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno.

CAPO IV
TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO

Articolo 12

Trasferimento del sovrapprezzo e diritto al pieno risarcimento

- 1. Per garantire la piena efficacia del diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 2, gli Stati membri provvedono affinché, in conformità alle norme stabilite nel presente capo, il risarcimento del danno possa essere chiesto da chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirenti diretti o indiretti, e affinché un risarcimento del danno superiore al danno causato dalla violazione all'attore nonché l'assenza di responsabilità in capo all'autore della violazione siano evitati.*
- 2. Al fine di evitare un risarcimento eccessivo, gli Stati membri stabiliscono le opportune norme procedurali per garantire che il risarcimento per il danno emergente versato ad un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo subito a tale livello.*
- 3. Le norme stabilite nel presente capo lasciano impregiudicato il diritto di un soggetto danneggiato di chiedere ed ottenere un risarcimento per il lucro cessante dovuto al trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.*
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi la fornitura dell'autore della violazione.*
- 5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita a norma delle procedure nazionali.*

Articolo 13

Eccezione del trasferimento

Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito in parte o in toto il sovrapprezzo derivante dalla violazione ***del diritto della concorrenza***. L'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito spetta al convenuto ***che può ragionevolmente richiedere che l'attore e terzi presentino delle informazioni***.

■

Articolo 14

Acquirenti indiretti

1. Qualora, in un'azione per il risarcimento del danno, l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo da accordare a questo titolo dipendono dal fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito o meno sull'attore ■ - e in quale misura ■ -, ***tenuto conto della prassi commerciale di trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento***, gli Stati membri provvedono affinché l'onere di dimostrare l'esistenza e la portata di tale trasferimento incomba all'attore ***che può ragionevolmente richiedere che il convenuto e terzi presentino delle informazioni***.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuto trasferimento su di sé qualora mostri:

- a) che il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;
- b) che la violazione ***del diritto della concorrenza*** ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; e
- c) che ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione ***del diritto della concorrenza*** o ha acquistato beni o servizi derivanti o contenenti beni o servizi oggetto della violazione.

■

Il presente paragrafo ***non si applica nel caso in cui il convenuto sia in grado di dimostrare in modo credibile e adeguato al giudice*** che il sovrapprezzo non è stato trasferito, o non è stato trasferito interamente, sull'acquirente indiretto.

■

Articolo 15

Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento

1. ***Al fine di evitare che per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento si determinino obbligazioni solidali o assenza di responsabilità da parte dell'autore della violazione, gli Stati membri provvedono affinché*** ■ , nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione ***degli articoli 13 e 14*** sia soddisfatto, i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno ***possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, tenere debito conto:***
 - a) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano ad un altro livello della catena di approvvigionamento; o
 - b) delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni di questo tipo;
 - c) ***delle pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti da casi di applicazione a livello pubblico.***
2. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Articolo 16

La Commissione emette linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto.

CAPO V

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Articolo 17

Quantificazione del danno

1. Gli Stati membri garantiscono che ■ l'onere e *il grado di rilevanza* della prova ■ richiesti per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile ■ l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché *i giudici nazionali abbiano la facoltà, a norma delle procedure nazionali*, di valutare l'ammontare del danno *se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili*.
2. *Gli Stati membri provvedono affinché si presuma che le violazioni sotto forma di cartello causano un danno. L'autore della violazione ha il diritto di confutare tale presunzione.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi ad un'azione per il risarcimento del danno, un'autorità nazionale garante della concorrenza possa, ove lo ritenga opportuno e su richiesta di un giudice nazionale, concorrere alla determinazione quantitativa del danno.*

CAPO VI
COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18

Effetto sospensivo della composizione consensuale delle controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte ***o rappresentate*** in tale procedimento.
2. ***Fatte salve le disposizioni di diritto nazionale in materia di arbitrato***, gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.
3. ***La sospensione di cui al paragrafo 2 non è superiore a due anni.***
4. ***Un'autorità garante della concorrenza può considerare il risarcimento versato in seguito ad una transazione consensuale e prima della sua decisione di infliggere un'ammenda un fattore attenuante nell'ambito della fissazione di quest'ultima.***

Articolo 19

Effetto delle transazioni consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale transazione sia sottratta la parte di danno del coautore della violazione che ha partecipato a sua volta alla transazione consensuale. ***Per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione è possibile rivalersi soltanto nei confronti dei coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione*** e questi ultimi non possono chiedere ***ai coautori della violazione*** che hanno partecipato alla transazione il contributo per il resto della domanda di risarcimento. ***Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga a tale regola,*** quando i coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione non ***possono*** pagare il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento ***del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione, quest'ultimo può rivalersi del danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento nei confronti*** dei coautori della violazione che hanno partecipato alla transazione, ***a meno che ciò non sia espressamente escluso in base alla transazione consensuale.***
2. Nel determinare ***l'importo del*** contributo ***che un coautore della violazione può chiedere a ciascun altro coautore della violazione in funzione della loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione,*** i giudici nazionali tengono in debita considerazione ***eventuali risarcimenti versati nell'ambito di una*** transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il coautore interessato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva *e presenta una relazione* al Parlamento europeo e al Consiglio entro [...] [GU: *inserire data: quattro* anni dopo la data stabilita come scadenza per il recepimento della presente direttiva].

Tale riesame ha, tra l'altro, ad oggetto:

- a. il possibile impatto degli oneri finanziari derivanti dal pagamento di ammende inflitte da un'autorità garante della concorrenza per una violazione del diritto della concorrenza sulla possibilità per i soggetti danneggiati di ottenere il pieno risarcimento per il danno causato da tale violazione;*
- b. la misura in cui i soggetti che hanno intentato un'azione per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza accertata da una decisione relativa ad una violazione adottata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non sono stati in grado di dimostrare dinanzi al giudice nazionale di un altro Stato membro che tale violazione è avvenuta; e*
- c. la misura in cui il risarcimento per il danno emergente ha superato il danno da sovrapprezzo causato dalla violazione o il danno da sovrapprezzo subito a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento.*

Ove opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 21
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...***/GU: inserire data:** 2 anni dopo la data di ***entrata in vigore*** della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 22

Applicazione temporale

Fatta salva l'applicazione non retroattiva delle disposizioni sostanziali della presente direttiva, le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 21 non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno intentate dinanzi ad un giudice nazionale prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

